

**DELIBERAZIONI**  
**ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 4 dicembre 2012, n. **762**.

**Legge regionale 5 maggio 2005 n. 14 “Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” – Formulazione Piano di vendita del Comune di San Pietro Avellana.**

LA GIUNTA REGIONALE

*(omissis)*

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore alla Politica della Casa;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

- a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore Generale e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;
- b) del parere del Direttore Generale in merito alla coerenza della proposta con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione medesima;

VISTA la legge regionale 8 aprile 1997, n. 7 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Politica della Casa, VELARDI, ed in ossequio a quanto previsto ex art. 1 L.R. n. 2/2002;

*unanime delibera:*

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui all'art. 13 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di prendere atto e formulare, recependolo integralmente e facendolo proprio, il Piano di vendita proposto dal Comune di San Pietro Avellana nell'elenco sub a) allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.5.2012, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di stabilire in 24 mesi (ventiquattro), decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione all'Ente proponente, il termine ultimo per la conclusione ed il perfezionamento degli atti di vendita;
- 4) di trasmettere la presente delibera alla competente Commissione Permanente Consiliare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge Regionale n. 14/2005.

**SEGUE ALLEGATO**

**Documento  
istruttorio**

DOCUMENTO ISTRUTTORIO ALLEGATO ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n. 762 del 4 dicembre 2012

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

**Oggetto:** Legge regionale 5 maggio 2005 n.14 “*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*” – Formulazione Piano di vendita del Comune di San Pietro Avellana

### VISTA

la Legge Regionale 5 maggio 2005, n. 14 “*Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica*” che disciplina la cessione in proprietà degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica;

### PREMESSO CHE:

- ai sensi dell’art.3 della suddetta legge, la Giunta regionale, d’intesa con la competente commissione consiliare, formula piani di vendita, per ambiti provinciali, su proposta degli Enti pubblici territoriali, degli I.A.C.P. o di altri organismi, comunque denominati, operanti nella Regione, che abbiano acquistato, realizzato o recuperato alloggi per le finalità proprie dell’edilizia residenziale pubblica, a totale carico, con il concorso o il contributo dello Stato o della Regione o di Enti pubblici territoriali.
- secondo l’art.2 della citata normativa, le disposizioni della Legge Regionale n.14/05 si applicano, altresì, agli alloggi trasferiti agli Enti territoriali o agli Istituti Autonomi Case Popolari ai sensi dell’articolo 46 della legge 23 dicembre 2000, n.388;
- per il medesimo art.2, sono soggette ad alienazione anche le superfici non residenziali ricomprese e non in edifici destinati all’edilizia residenziale pubblica purché realizzate con i fondi dell’edilizia residenziale pubblica, nonché le aree di pertinenza;
- il successivo art.8 prevede l’alienabilità degli alloggi costruiti da almeno cinque anni, decorrenti dalla data del rilascio del certificato di abitabilità o, in subordine, della certificazione di fine lavori o della prima assegnazione in locazione dell’alloggio stesso;
- ai sensi dell’art. 10, i proventi delle alienazioni degli alloggi, delle unità non abitative e delle aree di pertinenza sono versati su apposito conto corrente aperto dall’I.A.C.P. competente per territorio e contabilizzati in una gestione speciale;
- per la medesima disposizione, i ricavi delle vendite confluenti nella gestione speciale sono vincolati alla realizzazione di programmi di Edilizia Residenziale Pubblica e sono assoggettati al principio di unitarietà della programmazione ed impiego delle risorse del settore, in conformità alla legge n.865/1971, art.1, al decreto legislativo n.112/98, al titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n.3/2001;

### CONSIDERATO

che, ai sensi del citato art. 3 della legge regionale n.14/2005, é pervenuta alla Regione la proposta di Piano di vendita formulata dal Comune di San Pietro Avellana con deliberazione di Consiglio comunale n. 16 del 29.5.2012;

### RILEVATO

che, ad oggi, non é stata data attuazione alla semplificazione delle norme in materia di alienazione degli immobili di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, prevista dall’art.1, comma 597, della Legge n.266 del 23 dicembre 2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”;

**PRESO ATTO**

della condizione di grave disagio abitativo presente nel territorio regionale;

**RITENUTO**

- che il ritardo nell'attivazione delle procedure previste dalla legge regionale 5 maggio 2005, n.14, per la cessione in proprietà degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica comporterebbe gravi pregiudizi di natura sociale ed economica;

- pertanto, di dover adempiere ai dettati della legge regionale 5 maggio 2005, n. 14, al fine di consentire agli Enti venditori di attivare le procedure di propria competenza anche mediante l'adozione delle opportune misure di pubblicità e della disciplina delle modalità di presentazione delle domande di acquisto;

su direttiva dell'Assessore alla Politica della Casa, Luigi Velardi,

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE**

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della proposta;
- di prendere atto e formulare, recependolo integralmente e facendolo proprio, il Piano di vendita proposto dal Comune di San Pietro Avellana nell'elenco sub a) allegato alla deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.5.2012, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di stabilire in 24 mesi (ventiquattro), decorrenti dalla data di comunicazione della presente deliberazione all'Ente proponente, il termine ultimo per la conclusione ed il perfezionamento degli atti di vendita;
- di invitare l'Ente venditore ad adottare le opportune misure di pubblicità, a disciplinare le modalità di presentazione delle domande di acquisto, a versare i proventi dell'alienazione su apposito conto corrente aperto dall'I.A.C.P. competente per territorio (da contabilizzare in una gestione speciale) nonché a predisporre e svolgere tutte le procedure e gli adempimenti di propria competenza nel rispetto della legislazione vigente in materia;
- di fare, altresì, obbligo all'Ente venditore di comunicare immediatamente alla Regione Molise l'atto di vendita perfezionato con relativo ricavato al fine di consentire la programmazione ed il reimpiego delle risorse sul territorio;
- di trasmettere la presente delibera alla competente Commissione Permanente Consiliare, ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della Legge Regionale n.14/2005;
- di comunicare la presente delibera al Comune di San Pietro Avellana in qualità di Ente proponente.

Campobasso, lì

Il Direttore Generale della Giunta  
Dr. Antonio Francioni

